

La garanzia non è sospesa a causa della mancata regolazione del premio

Lo ha deciso la Cassazione a sezioni unite, rivoluzionando la giurisprudenza in materia

di Mario Dal Cin

Di recente la Corte di Cassazione ha giudicato vessatoria la clausola di regolazione del premio, la cui validità, quindi, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, in relazione all'art. 1342, secondo comma, cod. civ. (in proposito v. ASSINEWS n. 174, pag. 21 e pag. 46).

La Suprema Corte è ritornata in argomento, ma questa volta a sezioni unite, in conseguenza del contrasto che era sorto tra una più che trentennale giurisprudenza di legittimità e la sentenza n. 3370/2005.

La sospensione della garanzia a seguito della mancata comunicazione dei dati di regolazione del premio o del mancato pagamento del premio di regolazione è (era) di comune conoscenza in ambiente assicurativo, in quanto il pagamento del premio di rinnovo veniva considerato in conto o a garanzia del premio di regolazione. È (era) pacifico che la sospensione – per effetto del citato meccanismo – decorreva dalla scadenza dell'annualità per la quale era stato pagato il solo premio anticipato.

In questo senso: Cassazione 2495/70, 1044/78, 3817/85, 10527/90, 4212/97, 19561/03, 8609/04, 19837/04. Da questa giurisprudenza, come si diceva, si è discostata la terza sezione civile della Cassazione, che, come ricorda la sentenza delle SS.UU. qui in commento, ha affermato questi due principi:

- la comunicazione dei dati di regolazione non è un obbligo complementare o accessorio che segue le sorti del mancato pagamento del premio iniziale, perché questo è stato già pagato e perché la comunicazione dei dati variabili ed il pagamento del premio di regolazione potrebbero non essere dovuti in caso di un consuntivo inferiore a quello sulla cui base è stato determinato il premio anticipato (ipotesi di regolazione negativa o, comunque, non dovuta);
- la violazione dell'obbligo della comunicazione è estranea alla disciplina dell'art. 1901, primo comma, cod. civ.

Per la citata Cassazione, è da affermarsi l'assenza di una necessaria e costante correlazione tra la mancata comunicazione dei dati di regolazione ed il pagamento del premio, perché, come ogni assicuratore conosce, la regolazione può risolversi con un premio da rimborsare al contraente o, comunque, senza che egli debba alcun conguaglio alla compagnia. Sostenere quindi la natura complementare ed accessoria dell'obbligo di pagamento del premio, come peraltro è stato fatto per oltre 30 anni dalla stessa Cassazione, si configura, a parere della terza sezione della Suprema Corte, come “una forzatura inaccettabile sul piano logico e giuridico”.

La controversia di cui si sono occupate le sezioni unite della Cassazione

La controversia sulla quale si sono espresse le sezioni unite della Corte di Cassazione riguarda un'assicurazione del credito commerciale.

La relativa polizza stabiliva, all'articolo 5/c delle CGA, l'obbligo per l'assicurato di notificare alla compagnia l'ammontare complessivo delle vendite effettuate nel periodo assicurativo. Ciò al fine di consentire

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it